

**Prevenzioni incendi**  
**Le procedure di interesse per le aziende**

Autore

Lorenzo Dell'Acqua – Area Salute e Sicurezza Assolombarda

Con la preziosa collaborazione e supervisione di  
Ing. Claudio Giacalone – Comandante Vigili del fuoco di Monza e Brianza

## Introduzione

Cosa sta cambiando nella prevenzione incendi? Quali sono i principali impatti per le aziende?

L'articolo riprende alcuni concetti di base per gli RSPP o HS che devono interfacciarsi con un professionista antincendio e fa il punto sugli adempimenti amministrativi per le aziende che devono attivare i procedimenti di prevenzione incendi presso i Vigili del fuoco.

## Elenco delle attività "soggette"

L'elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del fuoco è riportato nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che è sempre il riferimento di un RSPP o di un HS manager. L'elenco comprende 80 diverse tipologie di attività pericolose, ai fini dell'incendio, per le quali devono essere attivate le procedure di prevenzione incendi.

E' importante tener presente questo elenco, soprattutto quando si fa un check up dei requisiti legali cogenti di ogni azienda o nella stipula di un contratto con le società di assicurazione, che richiedono la regolarità dell'azienda nei riguardi dei procedimenti di prevenzione incendi. A questo scopo, è utile consultare il sito web del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco:

<http://www.vigilfuoco.it/asp/attivasoggetteelenco.aspx>

Il sito web dei Vigili del fuoco riporta anche le domande più frequenti (FAQ), molto utili ad individuare i casi particolari, soprattutto in caso di dubbi sull'assoggettabilità o meno di un'attività o di un impianto ai controlli di prevenzione incendi e sulle corrette procedure da seguire:

[http://www.vigilfuoco.it/asp/FAQ\\_PI.aspx](http://www.vigilfuoco.it/asp/FAQ_PI.aspx)

## Le procedure di prevenzione incendi

Il D.P.R. 151/2011 costituisce il regolamento di prevenzione incendi e stabilisce, oltre all'elenco delle attività "soggette", anche le procedure di prevenzione incendi che sono differenziate in funzione della complessità del rischio di incendio.

Ciascuna attività dell'elenco è suddivisa in tre distinte categorie A, B e C:

- **Categoria A: attività a basso rischio e standardizzate**, dotate di una regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità; queste attività non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità;
- **Categoria B: attività a medio rischio**, caratterizzate da una media complessità del rischio di incendio, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento o ai quantitativi di materiale presente, e che, in alcuni casi, non hanno una specifica regola tecnica di riferimento;
- **Categoria C: attività a rischio elevato**, caratterizzate da un alto rischio di incendio e di esplosione o ad alta complessità tecnico-gestionale.

La valutazione del progetto di un'attività, da parte dei Vigili del fuoco, è richiesta solo per le attività che ricadono in categoria B e C, nel caso di realizzazione di nuovi impianti o costruzioni o in caso di modifiche agli edifici esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. L'allegato IV al decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012 individua le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi.

Il titolare dell'attività può iniziare l'esercizio dell'attività, per tutte le categorie A, B e C, solamente a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), direttamente al Comando provinciale oppure attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Nel caso in cui la modifica di un'attività esistente non comporta un aggravio di rischio dovrà essere presentata al Comando la SCIA con la dichiarazione di non aggravio di rischio, senza l'approvazione preventiva del progetto.

Ogni cinque anni dalla data di presentazione della prima SCIA, il titolare dell'attività deve presentare al Comando l'**Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio**, mediante una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio .

Per quanto attiene i **controlli delle attività soggette**:

- per le attività di categoria C, i controlli sono obbligatori da parte dei Comandi dei Vigili del fuoco;
- per le attività di categoria A e B, i controlli possono essere effettuati a campione dai VV.F.

I Vigili del fuoco, in qualità di organo di vigilanza, hanno comunque la facoltà di effettuare controlli ispettivi presso le attività e gli insediamenti attraverso visite tecniche, verifiche e controlli disposti di iniziativa, o nelle ipotesi di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate.

## **Responsabilità**

L'art. 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 prevede responsabilità di natura penale per i titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che omettono di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

## **Le regole tecniche di prevenzione incendi**

Per talune attività, il Ministero dell'interno ha emanato delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che costituiscono disposizioni di sicurezza antincendio da applicare obbligatoriamente. La presentazione della SCIA antincendio presuppone il rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi.

Le regole tecniche di prevenzione incendi riguardano, ad esempio:

- locali di pubblico spettacolo e impianti sportivi
- autorimesse,
- alberghi,
- scuole,

- attività commerciali,
- uffici
- impianti per la produzione di calore
- gruppi elettrogeni e di cogenerazione
- oli minerali

Nella maggioranza dei casi di attività industriali ed artigianali la regola tecnica di prevenzione incendi di riferimento è il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, comunemente chiamato Codice di prevenzione incendi.

Esistono poi una serie di attività soggette (attività NON normate) per le quali non è stata ancora emanata una norma di sicurezza antincendio, per la cui progettazione si fa riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006).

### **Il Codice di prevenzione incendi**

Il Codice di Prevenzione Incendi, emanato con il D.M. 3 agosto 2015, costituisce la regola tecnica orizzontale (RTO) che riporta le misure di sicurezza antincendio e gestionali da applicare alle aziende a rischio di incendio, indipendentemente dall'attività specifica. Non si applica a tutte le attività soggette, ma solamente a quelle individuate dal D.M. 12 aprile 2019.

Con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019 è stata resa obbligatoria l'applicazione del Codice di prevenzione incendi a numerose attività soggette, che prima di allora era considerate NON normate. Ad oggi il Codice di prevenzione incendi si applica a più della metà delle 80 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e costituisce anche un utile riferimento progettuale per le attività non soggette.

Il Codice di prevenzione incendi riporta le seguenti sezioni:

#### **Sezione G Generalità**

- G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
- G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
- G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

#### **Sezione S Strategia antincendio**

- S.1 Reazione al fuoco
- S.2 Resistenza al fuoco
- S.3 Compartimentazione
- S.4 Esodo
- S.5 Gestione della sicurezza antincendio
- S.6 Controllo dell'incendio
- S.7 Rivelazione ed allarme
- S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

### **Sezione V Regole tecniche verticali**

V.1 Aree a rischio specifico

V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive

V.3 Vani degli ascensori

**V.4 Uffici**

**V.5 Attività ricettive turistico - alberghiere**

**V.6 Attività di autorimessa**

**V.7 Attività scolastiche**

**V.8 Attività commerciali**

**V.9 Asili nido**

**V.10 Edifici storici**

### **Sezione M Metodi**

M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio

M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale


M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

### **Le regole tecniche verticali (RTV)**

Dopo l'entrata in vigore del Codice di prevenzione incendi sono state emanate alcune regole tecniche verticali, che si applicano a determinate attività specifiche, e che costituiscono misure di sicurezza antincendio aggiuntive o sostitutive della RTO. Per queste particolari attività si applica pertanto la RTO ma anche la RTV.

Le RTV sono riportate nella sezione Regole Tecniche Verticali del Codice e sono specificate in dettaglio nell'immagine seguente.

## REGOLE TECNICHE VERTICALI



Lo scenario attuale in merito alle regole tecniche di prevenzione incendi è descritto nella figura che segue.

Tipologia di attività		Progettazione di nuove attività	Progettazione di modifiche o ampliamenti di attività esistenti
Attività soggette	Senza RTV	Solo Codice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Codice</li> <li>Se il Codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del Codice all'intera attività</li> </ul>
	Con RTV	Si può scegliere tra <ul style="list-style-type: none"> <li>Codice</li> <li>regole tradizionali (fanno eccezione le autorimesse, per le quali si applica esclusivamente il Codice)</li> </ul>	
	NON normate	Si applicano i criteri generali di prevenzione incendi	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

## **L'evoluzione normativa e gli scenari per le aziende**

E' stata recentemente approvata dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi la modifica al D.P.R. n. 151/2011 che prevede la revisione dell'allegato contenente le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco. In breve tempo la modifica sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e diventerà operativa.

Di seguito le principali modifiche del provvedimento.

Oltre alla revisione di alcune attività, è previsto in generale lo spostamento di categoria di alcune delle attività attualmente in categoria B che transiteranno nella categoria A. Ciò comporterà una notevole semplificazione delle procedure perché aumenterà il numero di attività che potranno essere messe in esercizio con la sola presentazione della SCIA, oltre a comportare un risparmio di tempi e di costi, poiché per le attività di categoria A non è necessaria la valutazione del progetto. Pertanto per queste attività l'imprenditore realizzerà i lavori e, alla fine, presenterà la SCIA.

La classificazione in categoria A e B sarà effettuata anche in relazione all'impiego di soluzioni "conformi" o soluzioni "alternative" del Codice di prevenzione incendi; in generale l'adozione di soluzioni alternative fa ricadere l'attività in categoria B, in modo che la soluzione progettuale sia valutata nell'ambito dell'approvazione del progetto.

Verrà inoltre aggiunta all'elenco del D.P.R. 151/2011 l'attività n. 81 inerente il trattamento dei rifiuti, in conseguenza anche ai fatti di cronaca degli ultimi anni, che hanno visto crescere il numero di incendi di queste particolari attività e che hanno creato apprensione nella collettività.

## **Conclusione**

Il nuovo Codice di prevenzione incendi permette nuove soluzioni progettuali e costruttive, più flessibili e più performanti, con le quali i professionisti antincendio dovranno confrontarsi al fine di valutare le condizioni di sicurezza antincendio delle attività soggette al D.P.R. n. 151/2011.

Copyright © 2021 RSPPItalia